

Allegato



REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**

**PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DEL SETTORE VITIVINICOLO
DECRETO DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
14 FEBBRAIO 2017, N. 911**

MISURA INVESTIMENTI

**DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE
CAMPAGNA 2018-2019**

BANDO PUBBLICO

INDICE

- Premessa
- Definizioni
- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 – Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso all’aiuto
 - 3.1 Requisiti e condizioni di accesso all’aiuto
- Articolo 4 – Aiuto agli investimenti
 - 4.1 Demarcazione PNS/OCM Vino e PSR - Limite di spesa per domanda.
 - 4.2 Agevolazioni previste
 - 4.3 Investimenti ammissibili a contributo
 - 4.4 Spese non ammissibili
 - 4.4.1 Interventi di mera sostituzione
 - 4.5 Eleggibilità della spesa ammessa a contributo
- Articolo 5 - Presentazione delle domande
 - 5.1 Presentazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN
 - 5.2 Soggetti autorizzati per la compilazione delle domande tramite portale Sian.
 - 5.3 Obbligo di trasmissione della domanda all’Ente istruttore
 - 5.4 Domanda di aiuto biennale agli investimenti
 - 5.5 - Domanda di aiuto – documentazione
 - 5.6 Domande di rettifica.
- Articolo 6 - Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio
 - 6.1 Controlli di ricevibilità
 - 6.2 Controlli di ammissibilità
- Articolo 7 - Criteri per l’attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie
- Articolo 8 - Graduatoria delle domande di aiuto - esiti ammissibilità e finanziabilità.
- Articolo 9 - Rinuncia della domanda di aiuto – Ritiro. Articolo 3) regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014
- Articolo 10 – Modifiche minori ed economie di spesa
 - 10.1 Modifiche minori
 - 10.2 Economie di spesa
- Articolo 11 – Varianti

11.1 Ammissibilità alle varianti

11.2 Variante per subentro

11.3 Recesso per singole azioni

- Articolo 12 – Termine esecuzione dei lavori e presentazione domanda pagamento finale/saldo
- Articolo 13 – Mantenimento degli impegni e stabilità dei lavori
- Articolo 14 - Dotazione finanziaria
- Articolo 15 – Modalità di pagamento dell’aiuto
- Articolo 16 - Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all’OP Agea
- Articolo 17 – Modalità di pubblicazione dei pagamenti
- Articolo 18 – Certificazione antimafia
- Articolo 19 – Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)
- Articolo 20 – Accesso agli atti
- Articolo 21 – Responsabilità di procedimento
- Articolo 22 - Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia
- Articolo 23 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

PREMESSA

Con il presente provvedimento sono disciplinate, per la Regione Lazio e per la campagna di sostegno 2018-2019, le Disposizioni regionali attuative per l'accesso all'aiuto comunitario alla misura Investimenti previsto all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei Regolamenti (UE) n. 1149/2016 e n. 1150/2016 del 15 aprile 2016 della Commissione, che integrano e recano le modalità di applicazione del regolamento UE n. 1308/2013 nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno (PNS) al settore vitivinicolo.

L'applicazione di tale regime di aiuto è definita dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911, dalla Circolare Agea Coordinamento prot. n. 18108 del 01.03.2017 e delle Istruzioni Operative di Agea Organismo Pagatore n. 70/2018, protocollo n. 94175 del 03.12.2018.

Per quanto non specificatamente stabilito dalle presenti disposizioni attuative occorre fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente ed ai successivi decreti del MiPAAF, Circolari di Agea Coordinamento e Istruzioni Operative di Agea per la misura Investimenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche di ordine procedurale alle presenti Disposizioni regionali sulla base dell'evoluzione del quadro e delle eventuali modifiche della normativa di riferimento e delle eventuali osservazioni formulate dal MiPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa nazionale o comunitaria.

Per la campagna vitivinicola 2018/2019, per la Regione Lazio è possibile esclusivamente la presentazione di domanda di aiuto biennale per interventi da completarsi entro il 31 LUGLIO 2020

Non sono previsti pagamenti per Stato Avanzamento Lavori (SAL) e non è altresì prevista la presentazione di progetti collettivi.

Per quanto riguarda le domande biennali l'approvazione e la relativa ammissibilità delle domande di aiuto, l'autorizzazione al finanziamento e l'effettuazione dei relativi pagamenti a favore dei soggetti beneficiari utilmente collocati in graduatoria è subordinata all'approvazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'annualità 2020, oltre che al rispetto delle condizioni di cui al presente atto che, in tali termine, costituisce "bando pubblico a condizione".

In caso di mancata approvazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2020, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute per le domande biennali rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Articolo 1

Obiettivi e Finalità

In attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Reg. delegato (UE) n. 2016/1149, Reg. di esecuzione n. 2016/1150 e delle previsioni del Decreto n. 911 del 14 febbraio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Parimenti non beneficiano del sostegno le operazioni che hanno percepito un sostegno ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento.

Articolo 2

Ambito territoriale di intervento

La misura di aiuto si applica su tutto il territorio della Regione Lazio e, pertanto, gli investimenti finanziati con il presente bando pubblico dovranno essere ubicati su detto territorio.

Articolo 3

Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso all'aiuto

Possono accedere all'aiuto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

- siano titolari di partita IVA;
- risultino iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- abbiano costituito nel SIAN un Fascicolo aziendale attivo ed aggiornato;
- che svolgano almeno una delle seguenti attività:
 - a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
 - d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Possono beneficiare dell'aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi

dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari all'aiuto i soggetti che svolgano esclusivamente attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno. Per la definizione dell'ambito dell'attività di *commercializzazione* si richiama a quanto stabilito all'articolo 2 punto 7 del Reg. (UE) n. 702/2014.

3.1 Requisiti e condizioni di accesso all'aiuto

Sono ammissibili esclusivamente interventi per la trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, come meglio specificato nel successivo articolo 4.3.

Per *trasformazione* si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo di cui all'allegato I del Trattato UE (Capp. 8 e 22), in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo.

Per *commercializzazione* di un prodotto agricolo si intende: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti in uscita sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato I del Trattato ed inoltre non è ammissibile la sola vendita al dettaglio se non collegata alle attività di trasformazione svolte dall'impresa.

Sono ritenuti ammissibili, esclusivamente gli investimenti materiali e/o immateriali, per i quali:

- sia dimostrata la stretta ed esclusiva correlazione con le attività vitivinicole svolte dall'azienda;
- consentano di aumentare la competitività nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (Allegato VII – parte II Regolamento UE 1308/2013);
- rispondano ai requisiti di sostenibilità finanziaria della spesa e di incremento della redditività aziendale.

I richiedenti di cui ai paragrafi precedenti per accedere al regime di aiuto attivato con il presente bando pubblico:

- devono essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei Reg. UE 2018/273 e n. 2018/274 e in particolare devono aver presentato le “dichiarazioni di vendemmia e/o produzione” della campagna in corso 2018/2019 e le “dichiarazione di giacenza” relative alla campagna 2017/2018. Nel caso in cui si sia un subentro da parte del soggetto richiedente successivo alla data del 1° agosto 2017 si prendono a riferimento le dichiarazioni rese dal soggetto cedente;
- devono essere in possesso, laddove pertinente, di bilancio dell'impresa riferito agli anni 2017 e 2018 dal quale si evince la tipologia di impresa, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2017 oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2018, laddove pertinente, dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato degli anni 2017 e 2018 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell'Art. 2 punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014).

Il sostegno non può essere concesso, inoltre, in caso di *non affidabilità* del soggetto richiedente ovvero nel caso in cui a suo carico, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto.

I richiedenti, per accedere al regime di aiuto, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per un periodo che vada almeno dalla presentazione della domanda di aiuto ai cinque anni successivi al pagamento del saldo finale. I titoli di possesso e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato. I titoli di possesso ammessi sono esclusivamente i seguenti:

- proprietà e/o comproprietà: nel caso di comproprietà, qualora siano previsti investimenti strutturali, deve essere acquisita apposita dichiarazione da parte di tutti i comproprietari che autorizzano il richiedente alla realizzazione dell'investimento.
- contratto di affitto scritto e registrato, e con una durata residua che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni dalla data del pagamento finale. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di aiuto, la disponibilità di contratti di durata almeno pari al periodo di validità sopra indicato e che sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

Nel caso di opere strutturali gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata devono essere immediatamente cantierabili al momento della presentazione della domanda. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori.

Articolo 4 **Aiuto agli investimenti**

4.1 Demarcazione PNS/OCM Vino e PSR - Limite di spesa per domanda

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto MiPAAF 14 febbraio 2017, n. 911, come stabilito all'articolo 43 del Regolamento delegato e all'articolo 27 del Regolamento di esecuzione, al fine di assicurare la demarcazione tra la presente misura e quella (Misura 4) prevista dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020 è individuata una specifica soglia finanziaria riferita al costo totale dell'investimento proposto. Risultano pertanto ammissibili alla Misura di sostegno dell'OCM Vino gli investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, per operazioni con un costo totale dell'investimento inferiore a Euro 300.000.

Pertanto, agli effetti delle presenti Disposizioni regionali attuative della presente misura di aiuto agli Investimenti OCM Vino, campagna 2018/2019, l'accesso al presente Bando pubblico è consentito esclusivamente per operazioni con un costo totale dell'investimento previsto, comprensivo di tutte le voci di investimento e di spese generali, inferiore a Euro 300.000,00.

4.2 Agevolazioni previste

Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite all'Allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, il contributo di aiuto concedibile è pari al **40%** del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento e della spesa ammissibile effettivamente sostenuta.

Il contributo è ridotto al **20%** del costo totale dell'investimento e della spesa ammissibile effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificata come *intermedia*, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di Euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.

Per le imprese classificate come *grande impresa*, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di Euro, il contributo erogabile è pari al **19%** e della spesa ammissibile e sostenuta.

Per la verifica dei limiti di dimensione aziendale si richiama quanto indicato dal Reg. (UE) n. 702/2014, allegato 1, oltre a quanto stabilito alla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003.

4.3 Investimenti ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo del programma di aiuto, ai sensi degli obiettivi e finalità di cui al precedente Articolo 1, gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Gli investimenti ammissibili all'aiuto sono quelli di seguito riportati:

- A. la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi mediante realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale, ivi incluse le strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici;
- B. acquisto macchinari e attrezzature nuove impiegate nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. Tra questi: impianti tecnologici, recipienti, contenitori, *barriques*, hardware, interventi per il potenziamento e la razionalizzazione delle fasi della logistica. Sono ammissibili anche mezzi di trasporto specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli connessi all'attività di impresa e agli obiettivi del presente bando, come anche spese per arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici, spese per l'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto.
- C. investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Per la compilazione della domanda di aiuto si fa riferimento agli elenchi degli investimenti riportati quali lista di *Azioni, Interventi e sub-Interventi* nella piattaforma SIAN.

Tutte le spese sopra indicate, comprese le spese generali, per risultare ammissibili, devono rispondere ai requisiti di “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” quindi i costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Spese generali:

Le Spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e collegate agli investimenti proposti ai precedenti punti A) e B). Sono ammissibili, nell’ambito delle spese generali, gli onorari di consulenti, tecnici, agronomi, architetti e ingegneri, studi di fattibilità, consulenze.

Le spese generali sono ammissibili entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del **10%** dell’investimento ammissibile per investimenti in lavori ed opere edili di cui al punto A;
- fino ad un massimo del **5%** dell’investimento ammissibile per gli altri investimenti di cui al punto B.

Il contributo per le spese generali sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento, realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario. Nel caso in cui l’importo ammesso in fase di istruttoria della domanda di aiuto sia inferiore rispetto all’importo richiesto in domanda, gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente nel rispetto della percentuale massima di cui sopra. Anche nel caso in cui la spesa finale accertata sia inferiore rispetto a quella ammessa, gli importi relativi alle spese generali saranno ridotti proporzionalmente.

La quota complessiva degli investimenti immateriali di cui alla precedente lettera C) e delle Spese generali, comunque ricondotte alle spese di cui alle precedenti lettere A) e B), non può essere in ogni caso superiore al 20% dell’intero investimento proposto.

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nell’ambito attuativo della presente misura di aiuto si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

a) per le “*opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, impianti elettrici, impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza*” alle “Tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio” approvati con la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori. Nel caso di voci di tariffa non previste nel prezzario regionale si dovrà accompagnare l’indicazione del *Nuovo prezzo* con l’analisi giustificativa sottoscritta da tecnico abilitato, corredata dallo schema di *analisi tipo*, come indicata alla sezione “Condizioni generali e metodo di calcolo” del richiamato documento “Tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio”;

b) per le “*opere agricole e forestali*” ai prezzari allegati alla Determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (All. 1), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;

c) per i fabbricati utilizzati per la trasformazione e commercializzazione nell’ambito dell’esercizio delle attività agricole nell’azienda agricola, ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n G03473 del 29/04/2016 (All. 3 e 4), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;

Nel caso di macchine e attrezzature, o altre forniture non contemplate nei summenzionati prezzari regionali di riferimento, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) e comunque accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato, da ripotare nell'ambito della relazione tecnica, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.

Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

È necessaria la formalizzazione per la richiesta di ogni singolo preventivo, pena la non ammissibilità del preventivo, e questa dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o attraverso l'apposizione sulla richiesta di timbro e firma per accettazione della ditta fornitrice od altra documentazione comprovante della richiesta di preventivo.

I preventivi dovranno:

- essere redatti su carta intestata della ditta venditrice con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, o codici identificativi similari se la ditta fornitrice e/o venditrice è estera;
- essere acquisiti dal beneficiario o soggetto da lui delegato;
- essere datati e sottoscritti da ambedue le parti;
- essere omogenei nell'oggetto della fornitura affinché sia immediato il raffronto tra gli stessi
- essere dettagliati, non prevedere importi a "corpo", e la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

I preventivi dovranno inoltre riportare, pena la loro inammissibilità:

- la data di emissione del preventivo;
- la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- la quantità (numero) dei beni acquistati;
- il prezzo del singolo bene franco arrivo e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto;
- l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
- timbro e firma della ditta fornitrice (legale rappresentante o soggetto delegato);

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità della spesa all'aiuto.

La suddetta disposizione non trova applicazione nei casi in cui le macchine, o le attrezzature innovative prodotte, siano commercializzate esclusivamente da una casa produttrice. In tal caso dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice.

Per le spese generali, dovendo rispondere agli stessi requisiti di "congruità" delle altre voci di spesa sono soggette alle stesse prescrizioni e valutazioni tramite la verifica di 3 (tre) preventivi, oppure un parere di congruità di un comitato di valutazione dell'ordine o del collegio professionale.

All'interno delle tipologie di interventi di cui sopra sono ammissibili i beni (investimenti materiali e/o immateriali) realizzati o acquistati che abbiano una durata di almeno cinque anni e per i quali sia assicurato il mantenimento della destinazione d'uso, come dichiarato nella domanda.

Le *barriques* e i contenitori per l'affinamento del vino e le attrezzature e programmi informatici dovranno essere mantenuti in uso nei cinque anni successivi all'erogazione del saldo finale anche procedendo a proprie spese alla manutenzione/rigenerazione e all'aggiornamento dei programmi informatici durante il periodo di vincolo.

Gli investimenti relativi al potenziamento ed alla razionalizzazione delle fasi della logistica prevedono il finanziamento di operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina, sia del prodotto finito sia dei prodotti intermedi utilizzati durante le fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, e possono essere utilizzati ad esempio:

- software per la gestione della logistica;
- componenti hardware quali stampanti di etichette e lettori di etichette;
- componenti automatizzati e attrezzature di movimentazione di magazzino adibito esclusivamente all'uso degli stessi in cantina.

Non è ammesso il finanziamento di operazioni e componenti hardware e software da utilizzare all'esterno dello stabilimento di produzione e del magazzino adibito esclusivamente ai prodotti vitivinicoli trasformati.

L'intervento relativo all'introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto comprende esclusivamente le spese materiali/strumentazione e i relativi programmi informatici per l'introduzione di sistemi di gestione integrata della qualità (quali ad esempio le certificazioni ISO, BRC/IFS) nelle fasi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli trasformati di cui all'allegato VII, parte II, del Reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dell'aceto di vino di cui al punto 17. Non sono ammessi i costi d'iscrizione e di contributo annuo per l'adesione a sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto e non sono ammesse le spese relative ai controlli e alle analisi richieste per verificarne la conformità con le specifiche del sistema di certificazione di processo e di prodotto adottato.

Nel caso di opere strutturali, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura, il beneficiario dovrà garantire che gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata siano immediatamente "cantierabili" alla data di presentazione della domanda di aiuto, presentando a tal fine apposita dichiarazione. A tal fine le opere edili progettate sono subordinate alla presentazione, al Comune, della documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, per la quale occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio della documentazione in questione.

Pertanto, i progetti di investimento al momento della presentazione della domanda d'aiuto, devono essere corredati da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente:

- Permesso a costruire
- Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
- Altre autorizzazioni o pareri previsti e riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento

Nel caso i suddetti titoli, necessari per la realizzazione del progetto proposto, non risultino posseduti dal richiedente al momento della presentazione informatica della domanda di aiuto occorre allegare, alla domanda di aiuto, dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. dal richiedente o tecnico abilitato contenente gli estremi della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera".

Nei soli casi di presentazione della C.I.L.A. o della S.C.I.A., il requisito dell'immediata cantierabilità s'intende soddisfatto qualora siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza alcuna osservazione da parte del Comune. Tale condizione sarà comprovata, in sede istruttoria, da una dichiarazione dell'Amministrazione competente al rilascio del titolo, attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.

Qualora le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A. o soggette alla disciplina della "edilizia libera" al momento della presentazione delle domanda di sostegno, qualora non siano decorsi i termini previsti dalla normativa vigente, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione firmata dallo stesso e dal tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine/albo, che attesti che le opere sono soggette a tali discipline e che sono state già inoltrate all'Ente preposto alla verifica di tali istanze, riportando gli estremi di invio all'Ente oppure che sono soggette alla disciplina della "edilizia libera".

In deroga alla suddetta disposizione, alla presentazione della domanda di aiuto il beneficiario può presentare una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale si impegna, laddove la domanda di aiuto fosse ritenuta ammessa alla misura Investimenti, a presentare agli uffici regionali competenti all'istruttoria della domanda, tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente, entro e non oltre il termine stabilito al 31 luglio 2019, pena la revoca del provvedimento di concessione e la decadenza dall'aiuto.

Tutte le spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere rendicontate e supportate dalla relativa documentazione contabile e fiscale.

4.4 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo di aiuto di cui alle presenti Disposizioni regionali le spese riferite a:

- operazioni inerenti il vigneto;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati;
- acquisto di fabbricati e di terreni;
- spese per la realizzazione di alloggi e abitazioni, e per opere edili non riconducibili direttamente alla finalità dell'intervento ammesso;
- interventi per l'adeguamento a requisiti unionali, nazionali o regionali obbligatori;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- manutenzione ordinaria, riparazione di macchine, impianti e attrezzature già esistenti;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- acquisti mediante leasing;
- acquisti di mezzi di trasporto; fatto salvo quelli specialistici permanentemente attrezzati (vedi spese ammissibili)
- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- lavori di abbellimento;
- oneri riconducibili a revisione prezzi o addizionali per inflazione;

- spese per garanzie bancarie o assicurative e interessi passivi;
- IVA e altre imposte e tasse;
- spese relative a viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata; tali spese non sono mai ammissibili, ma il loro importo deve essere comunque indicato nella domanda di pagamento, e non deve essere richiesto a contributo;
- spese amministrative e per il personale;
- spese per beni la cui durata di utilizzo è inferiore a cinque anni dal pagamento del saldo finale;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento/azione che si intende realizzare;
- interventi di mera o semplice sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi (vedi punto successivo);
- contributi in natura.

4.4.1 Interventi di mera sostituzione

Non sono ammissibili al finanziamento gli investimenti di mera sostituzione ovvero investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza migliorare la tecnologia esistente, il rendimento globale dell'impresa o il suo adattamento alle esigenze del mercato (cfr. documento “*Linee guida sui programmi nazionali di sostegno nel settore del vino*” della Commissione europea – Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale).

In tali termini, ai fini del presente bando di aiuto, si intende *mera o semplice sostituzione* l'intervento che non disponga l'aumento della capacità di produzione di oltre il 25% o che non modifichi sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di mera sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

Gli investimenti di mera sostituzione sono dunque intesi quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;

- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore). E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

4.5 Eleggibilità della spesa ammessa a contributo

Per essere ammesse a contributo le spese relative agli investimenti devono essere sostenute solo dopo la presentazione della domanda di aiuto e fino al termine ultimo per la realizzazione degli investimenti e non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Regolamento (UE) n. 1308/2013 – articolo 45) e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a livello comunitario, nazionale e locale).

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'ammissione al finanziamento del progetto e del rilascio dell'atto di concessione vengono realizzati sotto la piena responsabilità dell'azienda, in quanto in caso di inammissibilità della domanda di aiuto o di domanda ammissibile ma non finanziata per carenza di fondi, i lavori e gli acquisti rimangono a totale carico dei richiedenti.

L'investimento, ovvero ogni singolo componente del progetto, dovrà risultare collocato presso l'Azienda in data successiva al rilascio della domanda di aiuto e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo (data di consegna indicata nei D.D.T. o fattura accompagnatoria), in caso contrario l'investimento non verrà ammesso all'aiuto e gli eventuali anticipi erogati saranno oggetto di recupero.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale, per ogni singola azione/intervento/sottointervento, da fatture originali nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo.

Le fatture dovranno essere dettagliate nella descrizione del singolo bene acquistato e della relativa spesa sostenuta. Nelle fatture dovrà, inoltre, essere indicato il codice identificativo (numero della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene oggetto dell'investimento) ed il documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria).

Le fatture dovranno, inoltre, riportare obbligatoriamente il numero della domanda di aiuto con la seguente dicitura “Reg. *Ue n.1308/2013 art 50) PNS Misura Investimenti campagna 2018/2019 domanda di aiuto n._____*”.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento: “Regolamento UE n. 1308/2013 – Art. 50 – PNS Misura Investimenti. Campagna 2018/2019”, tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Le spese per la realizzazione dell'investimento, e le fatture ad esse correlate, dovranno essere sostenute ed emesse in data successiva al rilascio della domanda di aiuto e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo.

La spesa s'intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario ed indicato nella domanda di aiuto.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili per ogni azione/intervento/sotto intervento, da fatture in originale o altri documenti probatori equivalenti.

Ai fini della tracciabilità il pagamento tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di pagamento. A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause inderogabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario opportunamente documentate e comunicate all'Organismo Pagatore Agea oltre che alla struttura regionale competente all'istruttoria della domanda.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite:

- bonifico;
- Ri.Ba.;
- carta di credito;

la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura.

Qualsiasi altro forma di pagamento non autorizzata (ad es.: assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale, contante, ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo.

Art. 5

Presentazione delle domande di aiuto

5.1 Presentazione delle domande di aiuto tramite portale SIAN

La Domanda di aiuto, redatta secondo lo schema facsimile Allegato 1 alle Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore Agea n. 70 - protocollo n. 94175 - del 03 dicembre 2018, è presentata in

via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da Agea Op sul portale SIAN (www.sian.it)

Il termine ultimo per la presentazione (rilascio telematico) da parte del richiedente delle domande di aiuto per la campagna 2018/2019, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto MiPAAF 14 febbraio 2017, n. 911, è **fissato alla data del 15 febbraio 2019**, fatte salve proroghe concesse dalla competente Autorità Nazionale e autorizzate dalla Regione Lazio.

Le domande di aiuto presentate oltre il suddetto termine non sono ricevibili e pertanto non sono ammissibili al finanziamento.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica messa a disposizione da Agea e disponibile mediante il portale Sian (www.sian.it). Le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ricevibili e ammissibili al finanziamento.

Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). La mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda di aiuto comporterà l'impossibilità di proseguire nell'immissione dei dati.

E' impegno e obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione ed all'OP Agea. La violazione di tali impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario e pertanto, una volta che l'Amministrazione ha esperito tutte le azioni in proprio possesso e previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di atti/documenti/comunicazioni/ per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà in automatico parte dei dati presenti nel fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.

La domanda di aiuto che non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità predisposti, verrà rilasciata con "anomalie descrittive" che saranno visualizzate dai competenti uffici regionali per le verifiche di istruttoria alla ricevibilità.

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico. La domanda priva di sottoscrizione è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il beneficiario assume in pieno la responsabilità di tutte le dichiarazioni, impegni ed obblighi in essa indicati.

La sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa all'OP Agea.

Le domande di aiuto sono valide solo se complete di tutti gli allegati richiesti dalle Istruzioni Operative di Agea OP n. 70 - protocollo n. 94175 - del 03 dicembre 2018 e dalle disposizioni del presente bando regionale, fatte salve le eventuali integrazioni richieste dell'Amministrazione.

5.2 Soggetti autorizzati per la compilazione delle domande tramite portale Sian

Il beneficiario può presentare domanda di aiuto:

- per tramite di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) a cui abbia conferito mandato.
- soggetti abilitati dalla Regione Lazio, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente.

5.3 Obbligo di trasmissione della domanda all'Ente istruttore

Le domande presentate telematicamente secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi, devono essere perfezionate successivamente al rilascio telematico. Il richiedente o suo delegato deve obbligatoriamente inviare, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, copia della domanda di aiuto rilasciata telematicamente e sottoscritta dal richiedente corredate di copia del documento di identità, degli allegati e di tutti i documenti previsti e richiesti dalle presenti Disposizioni regionali, esclusivamente a mezzo PEC, **entro il termine del 22 febbraio 2019.**

Di seguito si indicano gli uffici regionali competenti per territorio della Regione Lazio in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento:

- Provincia di FROSINONE: Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (già ADA di Frosinone)
PEC: adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it;
- Provincia di LATINA: Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (già ADA di Latina)
PEC: adalatina@regione.lazio.legalmail.it;
- Provincia di RIETI: Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord (già ADA di Rieti)
PEC: adarieti@regione.lazio.legalmail.it;
- Provincia di VITERBO: Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord (già ADA Viterbo)
PEC: adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it
- Provincia di ROMA: Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro (già ADA di Roma)
PEC: adaroma@regione.lazio.legalmail.it;

La mancata trasmissione della domanda agli uffici regionali competenti per territorio nelle modalità e nei termini di scadenza perentori sopra indicati, comporta l'esclusione della domanda e la non ammissibilità all'aiuto.

La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente;
- il numero e il tipo dei documenti allegati alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto si intende perfezionata quando inoltrata agli uffici istruttori competenti ovvero al momento in cui viene inoltrata completa di tutta la documentazione allegata.

5.4 Domanda di aiuto biennale agli investimenti

Per la campagna di aiuto 2018/2019, il richiedente può presentare esclusivamente una "domanda biennale" di aiuto per investimenti da completarsi entro il 31 luglio 2020.

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e qualora un richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione in ambito regionale (Lazio), è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare uno o più stabilimenti.

Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione della Domanda biennale di aiuto la modalità richiesta per l'erogazione dell'aiuto:

➤ **con pagamento a collaudo dei lavori**

➤ **con pagamento in forma anticipata** prima della conclusione dei lavori, nella misura dell'80% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria a favore di OP Agea pari al 110% dell'anticipazione richiesta, e pagamento di saldo al collaudo dei lavori.

L'importo dell'anticipo è assoggettato alle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, che fissano le modalità di applicazione del regime delle garanzie e delle cauzioni relative agli anticipi.

Le domande di pagamento dell'anticipo dovranno essere presentate nel rispetto delle indicazioni e delle tempistiche fornite dalla Regione e dall'Organismo pagatore AGEA per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione di una Domanda di pagamento dell'anticipo da parte del beneficiario, laddove è stato ammesso all'aiuto un progetto biennale con richiesta di anticipo, determina la revoca dell'aiuto inizialmente ammesso alla misura Investimenti con contestuale decadenza della Domanda di aiuto.

Nella Domanda di aiuto il richiedente deve fare riferimento alle presenti Disposizioni regionali per la misura di aiuto agli Investimenti, riportandone il numero identificativo della Determinazione dirigenziale e la data di adozione.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di aiuto dichiara, tra l'altro:

- 1- la forma giuridica dell'impresa richiedente e dichiarazione per la P.M.I.;
- 2- i punteggi dichiarati ai fini della graduatoria;
- 3- che le attrezzature oggetto della domanda non sono di sostituzione di analoghe attrezzature presenti in azienda (vedi Regolamento UE n. 2016/1149 all'art. 33);
- 4- che per la realizzazione degli interventi, anche parzialmente, non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici;
- 5- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;
- 6- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000;
- 7- di possedere la capacità tecnico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare e possedere una redditività economica tale da permettere il completamento dell'investimento proposto;
- 8- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- 9- in particolare (vedi Istruttoria di ammissibilità):
- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
 - b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
- 10- di avere presentato nei termini previsti le dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei Reg. UE 2018/273 e n. 2018/274, ovvero di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- 11- di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla predetta presentazione ovvero, di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore documentate ai sensi dei Reg. UE 2018/273 e n. 2018/274 e ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del Regolamento UE n. 1306/2013. Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono all'autorità competente (Regione) oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, sia in condizioni di farlo – articolo 4 del regolamento UE 640/2014.

5.5 Domanda di aiuto – Documentazione

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di aiuto dovrà essere prodotta ed allegata, in fase di perfezionamento della stessa, tra l'altro, la seguente documentazione:

- **Dichiarazione P.M.I.**

(Allegato 2 alle Istruzioni Operative di Agea O.P. n. 70/2018);

- **Relazione Tecnica**

Nella relazione Tecnica, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato all'esercizio della professione iscritto ad un Ordine/ Collegio professionale, dovranno essere riportate tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti, delle condizioni di ammissibilità e per l'attribuzione dei punteggi previsti nei criteri di priorità. Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, la valutazione della redditività e la sostenibilità finanziaria dell'investimento, nonché le modalità nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa. La relazione tecnica dovrà, inoltre, contenere una descrizione dell'investimento, nella quale dovrà essere riportata una breve storia dell'impresa beneficiaria e le prospettive di sviluppo e l'indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'investimento proposto. Dovrà altresì essere indicato, per ogni singola azione programmata, il costo totale previsto e la tempistica di realizzazione del progetto. La descrizione, inoltre, dovrà contenere la motivazione del progetto che si vuole realizzare in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di incremento delle vendite, in particolare la descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare, il grado di novità del progetto, la localizzazione degli investimenti, la quantificazione economica dettagliata degli investimenti. Dovrà vedere attestare le condizioni di cantierabilità dell'investimento programmato.

Tale relazione dovrà contenere le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione della campagna 2018/2019, la dichiarazione di giacenza 2017/2018, oltre ad eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata

nel Quadro “C” e “D” della domanda di aiuto) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2018/2019 e delle dichiarazioni di giacenza campagna 2017/2018.

Dovranno essere allegati, in originale, laddove pertinente, i preventivi di spesa utilizzati per la dimostrazione della ragionevolezza e della congruità delle spese programmate e dovrà essere predisposto un apposito prospetto, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico abilitato, di raffronto con l’indicazione dei preventivi scelti e della motivazione della scelta stessa; in particolare. Per ogni preventivo ritenuto idoneo dovrà essere indicata la motivazione della scelta e allegata una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 47, che attesti:

- che non vi siano collegamenti tra l’Azienda, in qualità di beneficiario, e la Ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentela entro il secondo grado;
- che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

Qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (Regolamento UE 2016/1149, Art. 36) nella relazione tecnica dovrà essere descritto il progetto proposto ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, di efficienza energetica globale e dei processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad una riduzione dei consumi energetici. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso. L’efficienza energetica si può ottenere mettendo in atto forme di intervento che includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e diversificazione dell’approvvigionamento di energia. La realizzazione di risparmi energetici implica l’esigenza di sviluppare tecniche, prodotti e servizi a basso consumo di energia.

- **Atti progettuali**

Devono essere presentati, laddove pertinenti, gli elaborati grafici, la planimetria generale, gli schemi grafici e le sezioni con l’individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l’aiuto e, inoltre, il computo metrico estimativo analitico dei lavori, con indicazione e suddivisione del costo previsto per le categorie di spese.

- **Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell’operazione.**

Dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista e necessaria a dimostrare la condizione di cantierabilità dell’iniziativa progettuale.

- **Agibilità**

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l’acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l’impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all’installazione di tali dotazioni.

- **Antimafia**

Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta certificazione antimafia (BDNA).

- **Terreni agricoli**

Dichiarazione da parte del beneficiario che attesta la presenza di terreni agricoli, condotti a qualsiasi titolo, nel proprio fascicolo aziendale, ovvero l'assenza di terreni agricoli (All. 3 alle Istruzioni Operative dell'Op Agea n. 70/2018).

- **Bilanci**

Quale documentazione che dimostri la tipologia di impresa del richiedente dovrà essere allegata copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2017 e 2018 dal quale si evinca la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2018; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2018, la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00 con indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2018 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;

Inoltre, quale documentazione che comprovi l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e il normale svolgimento delle attività di impresa sulla base dei criteri di economicità, dovranno essere presentate:

- per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
- per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima;
- per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa.

5.6 Domande di rettifica

La rettifica di una domanda di aiuto può essere effettuata non oltre la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora il beneficiario abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale di aiuto, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso il libero professionista autorizzato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale di aiuto.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale Sian. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

La rettifica di una domanda può essere effettuata solo se la domanda originaria è stata rilasciata (rilascio telematico).

Nel caso in cui l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa l'irregolarità della domanda di aiuto la rettifica non è ammessa.

Articolo 6

Attività istruttoria svolta dagli uffici regionali competenti per territorio

Le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio provvedono alla disamina della documentazione allegata alle domande di aiuto anzidette, specificata nella relativa modulistica, avvalendosi delle schede d'Istruttoria previste su applicativo oltre che redigendo apposito rapporto istruttorio/verbale.

In fase d'istruttoria saranno visualizzate tutte le eventuali "anomalie descrittive" rilevate nella fase di presentazione della domanda di aiuto per mancata corrispondenza dei dati inseriti nella domanda di aiuto con i criteri e/o requisiti predisposti dalla Regione Lazio e sarà verificato se quanto segnalato rende comunque la domanda di aiuto ammissibile per la successiva istruttoria.

6.1 Controlli di ricevibilità

L'ADA competente per territorio svolge i controlli amministrativi delle domande di aiuto in base ad una procedura di funzioni delegate dall'OP Agea.

Si accerta la ricezione delle domande di aiuto entro i termini di cui al precedente Articolo 5 e la regolare sottoscrizione delle stesse nonché la presenza della documentazione oggetto di successiva istruttoria di ammissibilità.

La verifica della ricevibilità, per le domande di aiuto prevede i seguenti punti:

1. *Presenza della firma del richiedente avente titolo (richiedente o rappresentante legale).*
2. *Presentazione della domanda entro il termine stabilito.*
3. *Presenza di tutti gli allegati previsti dalle DRA e dichiarati in domanda.*

Nella scheda Istruttoria deve essere barrato l'esito ("ricevibile" o "non ricevibile").

Le domande "non ricevibili" sono dichiarate non ammissibili.

6.2 Controlli di ammissibilità

L'ADA competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale, dalle presenti Disposizioni regionali attuative e dalle Istruzioni operative dell'OP Agea.

Dovrà essere verificata la corrispondenza ed il rispetto dei criteri di priorità, delle soglie finanziarie di ammissibilità, della demarcazione e dei controlli per evitare il doppio finanziamento nell'ambito delle operazioni ad investimento finanziate con il FEASR (Allegati 1 e 2 del DM n. 914/2017). In particolare dovranno essere oggetto di verifica tutte le "anomalie descrittive" rilevate in fase di presentazione della domanda d'aiuto.

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni allegata alla domanda di aiuto, al fine della ammissibilità in particolare:

- a. il possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- b. il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi del soggetto richiedente,
- c. verifica della documentazione comprovante il numero delle persone impiegate nell'impresa;
- d. i punteggi attribuiti in base ai criteri di priorità;
- e. la chiarezza e dettaglio degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare riferimento alle singole azioni, ai tempi di attuazione ed agli obiettivi finali del progetto;
- f. la ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto o del computo metrico estimativo;

la spesa proposta deve:

- essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali;
- essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento;
- essere coerente rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'investimento;

g. la verifica:

- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dalla misura di aiuto;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza degli investimenti proposti agli obiettivi ed alle finalità previste dalla misura di aiuto;

h. verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario, al fine di garantire che:

- il beneficiario non sia impresa "in difficoltà" ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (art. 2 punto 14 del Reg. (UE) n. 702/2014);
- il beneficiario non sia "soggetto non affidabile"; cioè che a suo carico, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti (PNS) con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto;
- l'investimento proposto sia sostenibile e redditivo per l'azienda;

i. verifica della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi dei Reg. UE 2018/273 e n. 2018/274;

In particolare saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate, sia in termini di rilascio telematico sulla piattaforma SIAN che inviata via PEC alle ADA competenti, oltre i termini stabiliti dalle presenti Disposizioni;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 7 dalle presenti Disposizioni;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle presenti Disposizioni;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dalle presenti Disposizioni;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità della presente misura;

- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti dalle presenti Disposizioni, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito dalle presenti Disposizioni.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente misura di aiuto è attivato un sistema di supervisione.

Articolo 7

Criteri per l'attribuzione dei punteggi e modalità di formulazione delle graduatorie

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 4 comma 6 del D.M. n. 911/2017 sono individuati specifici criteri per l'attribuzione di punteggi di priorità cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità al finanziamento.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione dei punteggi debbono essere possedute, e quindi dimostrate dal richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto con un punteggio, attribuito in base alle priorità di seguito riportate, pari o superiore a 15 (quindici) punti.

Sono definiti i seguenti criteri di priorità con la relativa attribuzione dei punteggi di cui tener conto in fase di selezione delle domande di aiuto:

TABELLA CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI		
CRITERIO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTEGGIO
EFFETTI POSITIVI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENZA ENERGETICA GLOBALE E PROCESSI SOSTENIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE (ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 1149/2016)	Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico.	20 (venti)
IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONE PARTICOLARI: AREE COLPITE DAL SISMA COME DELIMITATE DAL DL 189/2016 E DL 205/2016; AREE RICADENTI IN ZONA MONTANA DIR CEE 268/75 ART 3 PAR 3	Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i. o in Zona montana del territorio della Regione Lazio come definita dalla Direttiva CEE 268/75 art 3 par 3.	20 (venti)

PRODUZIONI VITIVINICOLE DI QUALITA' RICOSCIUTA	Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuti (art. 16(1) Reg Ue n. 1305/2013) quali DOC, DOCG, DOP e IGP e IGT, per almeno il 60% del prodotto complessivo ottenuto come media nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.	17 (diciassette)
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PREVISTE ALL'ARTICOLO 3, LETTERA B) DEL DECRETO MINISTERIALE 911/2017.	Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alla lettera b) del D.M. 911/2017 ovvero la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione delle uve fresche o da mosto di uva da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione. Per l'attribuzione della priorità deve essere dimostrato che trattasi di attività esclusiva (100%) con riferimento all'ultima annualità di produzione.	16 (sedici)
GIOVANE IMPRENDITORE	Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.	15 (quindici)
PRODUZIONE BIOLOGICA (AI SENSI DEL REG. (CE) N. 834/07 E REG. (UE) 203/2012)	Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica, per una quota almeno superiore al 10% su base annua rispetto al volume complessivo del prodotto lavorato nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.	12 (dodici)
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		100

Per l'attribuzione dei punteggi si tiene conto delle modalità/indicatore appresso specificate:

- Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 1149/2016)

Il punteggio è attribuito in caso di investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture e nella commercializzazione del vino finalizzati al miglioramento del risparmio energetico e dell'efficienza energetica globale dell'azienda. L'attribuzione della priorità è effettuata secondo il criterio della prevalenza economica rispetto all'investimento totale, ossia almeno il 51% in termini economici dell'investimento programmato deve essere destinato al risparmio energetico.

- Imprese localizzate in zone particolari: aree della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i.; aree ricadenti in Zona montana DIR CEE 268/75 art. 3 par. 3

Il punteggio è attribuito se la localizzazione dell'investimento, o la prevalenza economica dello stesso, ricade nelle zone della Regione Lazio colpite dal Sisma come delimitate dal DL 189/2016 e DL 205/2016 e s.m.i. o in Zona montana del territorio della Regione Lazio come definita dalla Direttiva CEE 268/75 art 3 par 3. Produzioni vitivinicole di qualità riconosciuta. Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina lavori prodotti vitivinicoli riconducibili a sistemi di qualità riconosciuti (art. 16(1) Reg Ue n. 1305/2013) quali DOC, DOCG, DOP e IGP e IGT, per almeno il 60% del prodotto complessivo ottenuto come media nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare i dati contenuti delle ultime due dichiarazioni di produzione, verificando che la percentuale del vino di qualità rivendicato sia almeno pari al 60% del prodotto.

- Esercizio dell'attività previste all'articolo 3, lettera b) del decreto ministeriale 911/2017

Il punteggio è attribuito alle imprese che praticano l'attività di cui alla lettera b) del D.M. 911/2017 ovvero la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione delle uve fresche o da mosto di uva da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione. Per l'attribuzione della priorità deve essere dimostrato che trattasi di attività esclusiva (100%) con riferimento all'ultima annualità di produzione.

- Giovane imprenditore

Il punteggio è attribuito quando il soggetto in capo al quale risiede il potere decisionale dell'impresa (titolare, amministratore o rappresentante legale) abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica a prescindere dalla forma societaria prescelta, per l'attribuzione del punteggio, deve essere dimostrato che il potere decisionale sia esclusivamente in capo al giovane imprenditore e che lo stesso non può essere limitato da nessuna forma di accordo interno alla persona giuridica.

- Produzione biologica (ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 e Reg. (UE) 203/2012)

Il punteggio è attribuito solo nel caso in cui nella cantina, nelle ultime due campagne di produzione, è stata lavorata uva biologica e/o di mosto o vino ottenuto da uva biologica, per una quota almeno superiore al 10% su base annua rispetto al volume complessivo del prodotto lavorato nelle ultime due campagne. Per l'attribuzione della priorità è necessario verificare il requisito tramite le registrazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia.

Per i casi ex-aequo si applica il criterio dell'età con vantaggio per il richiedente più giovane

Articolo 8

Graduatoria delle domande di aiuto - esiti di ammissibilità e finanziabilità.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di priorità nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca sarà pubblicata sul sito internet regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

In applicazione delle previsioni dell'articolo 4, comma 7, del DM Mipaaf n. 911/2017, per i casi di parità di punteggio (ex-aequo), come già specificato nel l'articolo precedente, la priorità in graduatoria viene attribuita in funzione della età del richiedente con preferenza attribuita al richiedente anagraficamente più giovane.

Qualora, a seguito dell'istruttoria amministrativa, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate, sono ammesse a contributo tutte le domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La comunicazione ai richiedenti degli esiti della fase di ammissibilità e di finanziabilità della domanda di aiuto ovvero l'esclusione della domanda di aiuto, avviene con comunicazione trasmessa tramite PEC.

Articolo 9

Rinuncia della domanda di aiuto - Ritiro

Articolo 3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Il beneficiario può rinunciare all'aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto delle condizioni sotto disposte, solo ed esclusivamente se la stessa è stata rilasciata (rilascio informatico) e se non risultano effettuati pagamenti in suo favore.

La rinuncia di una domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario tramite utilizzo dell'applicativo SIAN, per mezzo della funzione appositamente predisposta per le "istanze di rinuncia". L'Istanza di rinuncia presentata dovrà quindi essere inoltrata, a cura del beneficiario all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità/finanziabilità riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità/finanziabilità, e prima che sia stato erogato un pagamento, deve essere motivata da cause di forza maggiore deve essere presentata dal beneficiario inderogabilmente entro e non oltre i 120 (centoventi) giorni che precedono i termini del 31 luglio 2020 di scadenza stabilito dalle presenti Disposizioni per la

Regione Lazio per la presentazione delle domande di pagamento di saldo nell'ambito dei progetti biennali (completamento e realizzazione degli interventi).

Per i casi sopra descritti, l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, tramite l'applicativo informatico, verifica di eventuali situazioni ostative e provvederà, se del caso, ad accogliere l'Istanza di rinuncia mediante convalida dandone comunicazione all'interessato (tramite Posta Elettronica Certificata PEC) e alla competente Area centrale della Direzione Regionale. Eventuali motivi ostativi alla convalida dell'Istanza di rinuncia saranno comunicati al beneficiario tramite PEC.

Ogni Istanza di rinuncia all'aiuto comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza del provvedimento di concessione.

Non sono autorizzate rinunce se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo e se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

La mancata presentazione della Domanda di pagamento a saldo entro i termini previsti dalle presenti disposizioni regionali, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario, determinerà a carico dello stesso una penale pari a 3 (tre) anni di esclusione dai benefici del sostegno per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

La penale non verrà applicata solo nel caso in cui la mancata presentazione dell'Istanza di rinuncia, entro i richiamati termini, sia stata determinata da cause di forza maggiore in virtù di quanto disposto al regolamento UE n. 1306/2013 art. 2 comma 2). In tal caso il beneficiario dovrà presentare l'Istanza di rinuncia telematica indicando le cause di forza maggiore che hanno impedito la presentazione entro i termini sopra disposti.

La documentazione cartacea comprovante le cause di forza maggiore, invocate dal beneficiario ed indicate nella Istanza di rinuncia della domanda di aiuto, deve essere trasmessa, esclusivamente tramite PEC, all'ADA regionale competente per territorio entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, e comunque in tempo utile affinché l'Ufficio regionale competente per territorio possa eseguire l'istruttoria di propria competenza per la verifica della sussistenza della cause di forza maggiore invocate.

Nel caso in cui sia stato percepito un pagamento a titolo di anticipo il beneficiario, contestualmente alla Istanza di rinuncia da presentarsi nei termini tassativi già indicati di entro e non oltre i 120 (centoventi) giorni che precedono i termini del 31 luglio 2020 di scadenza stabilito dalle presenti disposizioni per la Regione Lazio per la presentazione delle domande di pagamento saldo nell'ambito dei progetti biennali (completamento e realizzazione degli interventi) e sempre tramite l'applicativo SIAN, dovrà indicare gli interventi realizzati e le spese sostenute al fine della verifica dell'anticipo "speso".

Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato è prevista una penale che interesserà la campagna successiva a quella della rinuncia ed in proporzione all'importo dell'anticipo non speso:

- 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,
- 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Le suddette penali non sono applicate se la rinuncia è determinata da cause di forza maggiore, o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

L'Istanza di rinuncia all'aiuto comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza del provvedimento di concessione, oltre l'attivazione delle procedure di recupero del contributo anticipato. In tale caso il provvedimento di revoca di una domanda di aiuto biennale con pagamento anticipo comporta, oltre alla decadenza totale dell'aiuto e l'applicazione delle penali sopra descritte, la contestuale attivazione delle procedure di recupero per un importo pari all'anticipo erogato maggiorato del 10% (importo escutibile).

Articolo 10

Modifiche minori ed economie di spesa

11.1 Modifiche minori

Sono denominate modifiche "minori" le variazioni che possono intervenire sulle domande di aiuto e per le quali non è necessaria la presentazione di una Istanza di variante informatica da parte del beneficiario.

Le modifiche minori possono essere ammesse nei seguenti casi:

- non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione;
- vengono effettuate per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- vengono effettuate per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- vengono effettuate per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
- per risolvere aspetti di dettaglio, per soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

Le modifiche "minori" per essere definite tali devono quindi rispettare i seguenti criteri inderogabili:

- possono essere consentite modifiche minori esclusivamente all'interno di ciascun intervento;
- costituiscono una variazione entro il 10% della spesa già approvata e calcolata al livello di singolo intervento;
- non devono e non possono determinare un aumento dell'importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto e della spesa complessiva ammessa all'aiuto.
- devono interessare una variazione di spesa alla quale deve corrispondere una modifica della quantità "acquistata";
- la modifica non può in alcun caso essere rivolta a variazioni delle azioni/interventi/sotto interventi;
- non possono determinare un aumento del prezzo unitario del bene, ciò nel rispetto della verifica della congruità dei prezzi e del preventivo prescelto, in base al quale il progetto è stato ammesso all'aiuto. Ne consegue che all'aumento della spesa (entro e non oltre il 10%) dovrà corrispondere un aumento della quantità acquistata.

La modifica non deve e non può determinare un aumento dell'importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto e della spesa complessiva ammessa all'aiuto.

Sono ritenute modifiche minori anche i cambi di preventivi, ma solo nel caso in cui il cambio del preventivo comporta un'economia, non determina alcuna modifica al progetto iniziale ammesso all'aiuto, e risultano rispettati i requisiti indicati nei precedenti capoversi.

I cambi di preventivi possono essere ammessi, senza preventiva autorizzazione purché sia garantita la possibilità di identificare l'intervento, oggetto di modifica preventivo, e purché il cambio del preventivo non comporti una modifica del progetto ammesso all'aiuto od un aumento della spesa ammessa per singola azione/intervento/sotto intervento.

Il cambio di preventivo dovrà essere opportunamente motivato e debitamente documentato con apposita relazione da allegare alla domanda di pagamento saldo. Dovrà essere evidente che il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, o che il cambio del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Le modifiche e il pagamento della spesa correlata alla stessa modifica potranno essere ammesse solo se eseguite prima della data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Le modifiche minori, debitamente descritte e documentate, non necessitano di comunicazione preventiva da parte del beneficiario e possono essere approvate a consuntivo in sede di accertamento finale dei lavori.

Nel verbale del controllo in loco e nella *check list*, riferita alla istruttoria della domanda di pagamento del saldo, dovranno essere riportate le risultanze per le modifiche non assoggettate ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, in particolare per le variazioni di spesa dovrà essere accertato che le stesse rientrano nel 10% della spesa approvata e che la modifica non ha comportato modifiche dei requisiti di ammissibilità. Si dovrà, altresì, accertare che la data di esecuzione della modifica ed il pagamento della spesa, correlata alla stessa modifica, siano antecedenti alla data di scadenza della domanda di pagamento saldo.

10.2 Economie di spesa

Le eventuali economie di spesa determinatesi per una singola voce non sono considerate varianti né modifiche minori e, nello stesso tempo, non possono in nessun caso essere utilizzate per altre tipologie d'intervento.

Non concorrono al raggiungimento della soglia del 10% le economie di spesa, la variazione dei prezzi di mercato, il cambio di fornitore e/o della marca per l'acquisto della medesima tipologia di macchina/attrezzatura.

Sarà competenza dell'ufficio istruttore verificare che la modifica minore non comporti la perdita dei requisiti, sulla base dei quali è stato attribuito il punteggio, tale da far variare la posizione della ditta/azienda nella graduatoria di ammissione all'aiuto.

Articolo 11 Varianti

11.1 – Ammissibilità delle varianti

Le varianti di azioni/interventi/sotto interventi devono derivare da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento.

La variante deve essere determinata da: sopravvenute disposizioni normative; cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale; intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie, non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, che possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale.

Non possono essere presentate Istanze di varianti prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto e dopo la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Le tipologie di istanze di variante alla domanda d'aiuto che il beneficiario può presentare tramite l'applicativo Sian:

- *modifiche amministrative quali: tipologia di domanda di aiuto e criteri di valutazione;*
- *modifica di ripartizione spesa e/o azioni/interventi/sottointerventi se non rientrano tra i casi di modifica minore*
- *recesso per azioni/interventi/sottointerventi;*
- *rimodulazione delle localizzazioni per azioni/interventi/sottointerventi;*
- *subentri.*

Per ogni variante alla domanda di aiuto, il beneficiario deve presentare apposita Istanza telematica esclusivamente tramite l'applicativo approntato sul portale SIAN, avvalendosi delle prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale), per il tramite il CAA o libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto per le domande di aiuto/pagamento.

Oltre la suddetta istanza, trasmessa telematicamente alla struttura regionale competente per territorio, il richiedente deve far pervenire presso l'ufficio in questione tutta la documentazione probatoria e necessaria a supporto dell'Istanza.

Il mancato inoltro della documentazione, necessaria a motivare l'Istanza, rende la stessa Istanza non ammissibile.

Le istanze di variante devono essere presentate in tempo utile affinché l'ufficio regionale competente per territorio possa comunicare l'esito dell'istruttoria di propria competenza, quindi inderogabilmente entro i 30 (trenta) giorni che precedono il termine di scadenza per il completamento e realizzazione dell'investimento (il 31 luglio 2020 - data di presentazione della domanda di pagamento saldo). Il mancato inoltro della documentazione necessaria a motivare l'Istanza, rende la stessa Istanza non ammissibile.

Non potranno essere accolte agli uffici regionali istanze di variante non presentate tramite la funzionalità predisposta su applicativo SIAN.

La variante non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto.

La variante non può comportare un aumento dell'importo totale della spesa richiesta con la domanda di aiuto e non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa all'aiuto a seguito della istruttoria effettuata per la domanda di aiuto originaria.

L'istruttoria della variante dovrà accertare che la modifica di un'azione/intervento e/o sotto intervento non comporti il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto e che la stessa modifica non determini una variazione del punteggio e conseguentemente della posizione del beneficiario nella graduatoria di ammissione all'aiuto e inficiare la finanziabilità stessa.

Le varianti, debitamente motivate e corredate dalla documentazione, verranno sottoposte ad istruttoria e verifica di ammissibilità da parte dell'ADA regionale competente per territorio che adotterà il relativo provvedimento di autorizzazione.

La variante si ritiene ammessa dalla data di emissione della *nota di autorizzazione*, disposta da parte dell'ADA regionale competente per territorio. I dati inerenti la nota di autorizzazione dovranno essere indicati nell'apposita casella predisposta nella domanda di pagamento a saldo. Le spese, per gli interventi/sotto interventi oggetto di variante, sostenute nel periodo antecedente alla presentazione della istanza di variante non saranno ritenute ammissibili.

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione, saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la modifica di azioni/interventi/sotto interventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto, senza sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del beneficiario, le spese sostenute dallo stesso per alle azioni/interventi/sotto interventi oggetto di modifica saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Costituiscono, altresì, oggetto di variante i casi di subentro (v. articolo successivo).

11.2 Variante per subentro

Il subentro è ammesso esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore (riportate all'art. 2 paragrafo 2) del regolamento UE n.1306/2013) ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

In particolare, il subentro di un soggetto a seguito di cessione di azienda può avvenire solo previa autorizzazione regionale, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca e l'avvio della procedura di recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

L'Area Regionale Agricoltura competente per territorio verifica, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, comunica il subentro al nuovo soggetto (tramite PEC) e all'Area centrale della Direzione regionale.

Nel caso sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, l'ADA regionale competente per territorio chiude negativamente le procedure del subentro e comunica al cessionario ed al cedente tramite PEC, la non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda.

11.3 Recesso per singole azioni

La richiesta di recesso per una o più azioni è ammessa esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto. Solo nel caso ricorrano tali condizioni il beneficiario può presentare l'istanza di recesso da una o più azioni tramite l'applicativo predisposto sul portale Sian (Varianti).

L'istanza del recesso è regolarizzata tramite la procedura informatica descritta nel paragrafo precedente in analogia alle istanze di variante.

L'istanza di recesso per una o più azione può essere presentata telematicamente inderogabilmente entro e non oltre i 30 (trenta) giorni che precedono il termine di scadenza per il completamento e realizzazione dell'investimento (31 luglio 2020 - data di scadenza presentazione della domanda di pagamento saldo).

La documentazione necessaria per comprovare la causa di forza maggiore, invocate per il recesso da una o più azioni deve essere trasmessa alla Area Decentrata Agricoltura competente per territorio entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, e comunque in tempo utile affinché l'Ufficio regionale competente per territorio possa eseguire l'istruttoria di propria competenza per la verifica della sussistenza della causa di forza maggiore invocate. Il riconoscimento della richiesta di recesso, ovvero il diniego della stessa, dovrà essere comunicato dall'Ufficio regionale competente per territorio, al beneficiario richiedente prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di pagamento.

In fase di presentazione della domanda di pagamento saldo, la mancata indicazione della realizzazione di una azione/intervento/sottointervento (importo speso pari a zero), non permetterà il rilascio della domanda di pagamento in questione.

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la realizzazione parziale del progetto ammesso all'aiuto, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione.

L'investimento realizzato parzialmente, a seguito del recesso autorizzato per una o più azioni, deve comunque assicurare la funzionalità rispetto al progetto iniziale ammesso all'aiuto e deve raggiungere lo scopo finale per il quale è stato realizzato.

Qualora l'autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, il recesso non è ammesso.

Articolo 12

Termine esecuzione dei lavori e presentazione domanda pagamento saldo

Per le domande di aiuto biennali risultate ammesse al finanziamento, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate entro il **31 luglio 2020**.

Entro tale termine dovrà altresì essere presentata su sistema Sian, con le modalità dettate e rese disponibili da Agea Op, apposita Domanda di pagamento saldo.

La domanda di pagamento correttamente rilasciata, firmata in originale e corredata di tutta la documentazione prevista e richiesta, dovrà essere trasmessa a cura del richiedente esclusivamente agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, riportati al precedente punto 5.3, entro il termine del **9 agosto 2020**.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o altri documenti probatori equivalenti. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

Le domande di pagamento pervenute oltre i limiti sopra riportati non saranno ritenute ricevibili.

Ai sensi dell'art. 6 del DM 911/2017, la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini disposti, comporta la revoca dell'aiuto l'applicazione di una penalità pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

La Domanda di pagamento finale di saldo dovrà essere corredata, tra l'altro, della seguente documentazione:

- relazione tecnica finale, firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, indicante, con data di inizio e di fine lavori, gli investimenti realizzati e il conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- per gli investimenti realizzati al fine dell'ottenimento di effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale, deve essere presentata una apposita relazione sulla evidenza dei suddetti risultati e vantaggi ottenuti se immediatamente visibili anche in termini di costi, o che si prevede di ottenere entro un determinato periodo (non superiore ai cinque anni dalla data di finanziamento);
- per i fabbricati: elaborato grafico con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali è stato chiesto l'aiuto unitamente a tabella di raffronto tra computo metrico preventivo e consuntivo, con l'attribuzione delle fatture per elenco voci;
- per le opere strutturali, deve essere presentata la comunicazione di fine lavori trasmessa all'Ufficio tecnico del Comune attestante il Termine dei Lavori indicati nell'oggetto del Permesso di Costruire rilasciato o della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.). La comunicazione di fine lavori deve essere sottoscritta dal Titolare e dal Direttore dei Lavori che attesta la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato. Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata prova dell'avvenuto accatastamento, o di avvenuta richiesta, o dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori che le opere realizzate non comportano modifica del classamento catastale. Inoltre certificato di agibilità, o se in attesa di rilascio domanda di richiesta per il rilascio del certificato di agibilità e ogni altra certificazione necessaria (NIA etc.);

- autorizzazione sanitaria (ove prevista);
- per gli impianti ed attrezzature: il certificato di conformità;
- elenco analitico e copia conforme all'originale dei documenti giustificativi di spesa, con gli estremi dei pagamenti effettuati, costituiti da: fatture quietanzate, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria, da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto informatizzata e non oltre la data di presentazione delle domande di pagamento saldo. Gli importi indicati nelle fatture devono essere dettagliati e singolarmente imputabili per ogni oggetto di spesa.
- Per essere ammesse le fatture dovranno essere emesse in data successiva a quella di presentazione informatica della domanda di aiuto. Nelle fatture non possono essere indicate spese cumulative ma devono essere indicati importi singolarmente distinti per ogni singola spesa sostenuta e solo se riconducibile al progetto ammesso all'aiuto.
- Per ogni singola spesa richiesta a contributo deve essere indicato il numero della domanda di aiuto e deve essere descritto l'oggetto della medesima spesa. Laddove presente deve essere indicato codice identificativo del bene acquistato (matrice - DDT).
- Le fatture dovranno, inoltre, riportare obbligatoriamente il numero della domanda di aiuto con la seguente dicitura “Reg. Ue n.1308/2013 art 50) PNS Misura Investimenti campagna 2018/2019 domanda di aiuto n. _____”.
- Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del “Regolamento Ue n. 1308/2013 – art.50 – PNS Misura Investimenti” e la campagna di aiuto, tale identificazione è a cura del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.
- Nella compilazione delle Domande di pagamento finale di saldo, al quadro “giustificativi di spese e di pagamento” tutti gli importi indicati devono essere al netto dell’IVA. Non sarà possibile avere un importo complessivo, finanziabile ai sensi del regolamento UE n. 1308/2013, Art.50, maggiore alla spesa ammessa in fase di istruttoria della domanda di aiuto;
- copia conforme all'originale dei giustificativi di pagamento; i richiedenti devono allegare alla domanda di pagamento a saldo la seguente documentazione giustificativa in copia conforme: quietanza di pagamento (bonifico bancario, R.I.B.A e ricevuta di pagamento con carta di credito); nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”: stampa dell'operazione dalla quali risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento non sono ammesse a contributo, in nessun caso e/o motivazione, le spese il cui pagamento è stato effettuato tramite assegni. Per le modalità di pagamento ritenute ammissibili si rinvia a quanto richiamato nell'articolo 4.5 del presente bando pubblico;
- eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore opportunamente documentate a giustificazione della mancata o tardiva presentazione delle Dichiarazioni obbligatorie ai sensi del Reg. CE n. 436/2009 ed ai sensi dell'art. 2) comma 2) del Reg. UE n. 1306/2013. Le richieste di riconoscimento di una causa di forza maggiore sono ammissibili se pervengono all'autorità competente (Regione Lazio) entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario, o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo – articolo 4) del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
- ogni altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

Con successive Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore Agea, rese disponibili sul sito ufficiale www.agea.it saranno ulteriormente specificate le modalità di presentazione delle Domande di pagamento dell'anticipazione e delle Domande di pagamento saldo.

Quanto sopra fermo restando il termine di presentazione delle Domande di pagamento finale saldo stabilito, per gli effetti del presente bando pubblico, al 31 luglio 2020.

L'ADA regionale competente per territorio, provvede, a seguito della presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dalla presente DRA;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Articolo 13

Mantenimento degli investimenti, stabilità delle operazioni

Gli investimenti materiale e/o immateriali di cui sopra, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data del pagamento finale (Art. 50 – paragrafo 5 del Regolamento UE n. 1308/2013).

Nei cinque anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre rispettare il vincolo di cui all'articolo n. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'ufficio regionale competente per territorio.

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma di aiuto;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Quanto sopra fatto salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 2) – paragrafo 2) del regolamento UE n. 1306/2013, debitamente comunicati entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi (art. 4) del regolamento delegato UE n. 640/2013) dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte delle Amministrazioni (Regione – OP Agea).

Articolo 14 **Dotazione finanziaria**

Per quanto riguarda la misura “Investimenti” - campagna 2018/2019, l'autorizzazione al finanziamento delle Domande di aiuto, istruite con esito positivo in termini di ammissibilità e collocate in posizione utile in graduatoria, è subordinata all'approvazione del previsto Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni e tra le misure di sostegno dell'OCM Vino per l'anno 2020.

La dotazione finanziaria disponibile per il finanziamento delle domande di aiuto di cui al presente bando pubblico, ai sensi di quanto già richiamato in premessa, è definita:

- del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2019 e l'anno 2020;
- dall'adozione dei provvedimenti per la rimodulazione tra le misure attivate nell'ambito della dotazione finanziaria.

In caso di mancata approvazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di assegnazione per la Misura Investimenti della dotazione finanziaria e della relativa ripartizione tra le Regioni per l'anno 2020, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute per le domande biennali rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

Articolo 15 **Modalità di pagamento dell'aiuto**

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della Legge n. 296 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: *“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'OP Agea, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati*

dai beneficiari e agli stessi intestati. Gli accrediti disposti (...) hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesorerie delle somme ivi indicate".

L'OP Agea, pertanto, non esegue pagamento con modalità differenti da quanto sopra esposto. I pagamenti sono eseguiti sul codice IBAN indicato dall'interessato nel modulo di domanda ed inserito anche nel proprio fascicolo aziendale.

Pertanto, ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Si rappresenta che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, recepita con la Legge n. 88/2009 ed attuata con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, ha attribuito primaria rilevanza all'adozione del codice IBAN quale identificativo unico per l'esecuzione dei bonifici.

Secondo quanto disposto nella Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 - applicata nel nostro ordinamento con la legge n. 88/2009 e con il D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - *"se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico"*.

Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

La norma che ha sancito, all'art. 24, del D. Lgs n. 11/2010, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, dispone, infatti, che *"se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore non è esatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, (...), della mancata od inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento"*.

In virtù di quanto sopra esposto, ciascun soggetto che richiede un aiuto disposto dalla regolamentazione comunitaria a carico del FEAGA e del FEASR, ha l'obbligo di assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda lo identifichi quale beneficiario.

Nell'ambito della misura Investimenti il beneficiario ha altresì l'obbligo di mantenere il conto corrente indicato nella domanda di pagamento, nonché nel proprio fascicolo aziendale, fino al momento dell'avvenuto accredito del contributo UE, ciò al fine di consentire la tracciabilità delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso all'aiuto e la successiva regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.

La previsione dell'obbligatorietà della comunicazione in capo al beneficiario del codice IBAN, produce un effetto liberatorio nei confronti dell'O.P. Agea, al quale non può essere ascritta alcuna responsabilità per mancato pagamento dell'aiuto laddove il codice in questione dovesse risultare mancante ovvero inesatto e/o incompleto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di Assistenza Agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Articolo 16

Impignorabilità delle somme la cui erogazione è affidata all'OP Agea

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.

Ai sensi del comma 5-terdecies della legge n. 231/2005 le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

Articolo 17

Modalità di pubblicazione dei pagamenti

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di Esecuzione n. 908/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.

Articolo 18

Certificazione antimafia

La legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha modificato il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Nell'ambito della misura Investimenti, ai fini della richiesta della certificazione antimafia, si opererà sulla base delle procedure dettate dalle circolari di Agea coordinamento e dalle Istruzioni Operative di Agea.

Articolo 19

Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)

L'OP Agea procede, in fase di pagamento di saldo/anticipo, tramite compensazione automatica, al recupero dell'eventuale debito INPS, nei casi di irregolarità contributive da parte dei beneficiari.

Articolo 20

Accesso agli atti

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., gli interessati possono avvalersi del diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento inoltrando la richiesta direttamente all'Ente che li ha approvati.

Articolo 21

Responsabilità del procedimento

L'ufficio responsabile dello svolgimento dei procedimenti istruttori per la fase di ammissibilità delle domande di aiuto sono le Aree Decentrate Agricoltura territorialmente competenti. L'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio individua, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento e provvede, nel contempo, a comunicarlo al soggetto beneficiario.

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Regolamento (UE) 1308/2013 – all'art. 50 è l'Ufficio Domanda Unica e OCM.

Articolo 22

Ulteriori disposizioni e clausola di salvaguardia

Con successivi atti l'Organismo Pagatore AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, stabilisce le disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle Domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande di pagamento, ai controlli in loco ed ai pagamenti, ivi compreso il trattamento delle polizze fideiussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati. Le Istruzioni Operative di Agea vengono pubblicate sul sito internet www.agea.gov.it.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, occorre fare riferimento alla normativa unionale e nazionale vigente, al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 911 del 14.02.2017 e s.m.i., alla Circolare di Agea Coordinamento prot. n. 18108 del 1.03.2017 e alle Istruzioni Operative OP Agea N. 70 prot. n. 94175 del 03.12.2017.

Articolo 23

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Ai sensi delle indicazioni delle Istruzioni Operative OP Agea N. 70 prot. n. 94175 del 03.12.2017, di seguito è in sintesi riportato come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e
---------------------------------	--

	<p>nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>

<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.</p> <p>Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
<p>Diritti dell'interessato</p>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; g. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy; h. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>